

## **Linee Guida operative dell'Accordo Tecnico per soggetti ospitanti**

### **ACCORDO FORMAZIONE – PRECISAZIONI PER I SOGGETTI OSPITANTI IN OCCASIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO**

Di seguito si forniscono precisazioni in riferimento ai compiti previsti per i soggetti ospitanti in relazione alle indicazioni contenute nell'Accordo Tecnico concernente la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro da erogare a cura delle Scuole agli studenti, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008, dell'Accordo CSR 21/12/2011 e del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL]

#### **Da svolgere prima dell'inizio dell'esperienza presso il soggetto ospitante**

Prima dell'inizio dell'esperienza presso il soggetto ospitante, quest'ultimo confronta i contenuti dell'Allegato C trattati a Scuola e indicati nel Libretto formativo (allegato F), trasmesso precedentemente dalla scuola, con quelli indicati nella propria Valutazione dei rischi, specificamente riferita alle attività che verranno svolte presso il soggetto ospitante.

#### **Da svolgere all'atto dell'ingresso dello studente presso il soggetto ospitante**

Si possono configurare due situazioni.

- 1) Qualora la corrispondenza tra i contenuti del Libretto e la valutazione dei rischi riferiti all'attività dello studente in alternanza sia totale, il soggetto ospitante procede a svolgere l'attività di contestualizzazione della formazione nei termini indicati nelle presenti Linee Guida (\*). In questo caso, il soggetto ospitante procederà a redigere attestazione documentale nel quale saranno riportati i contenuti oggetto di contestualizzazione.
- 2) Qualora la corrispondenza tra i contenuti del Libretto e la valutazione dei rischi riferiti all'attività dello studente in alternanza faccia emergere l'assenza di trattazione da parte della Scuola di alcuni dei contenuti, il soggetto ospitante procederà ad una specifica integrazione dell'attività di formazione per i contenuti non trattati dalla Scuola secondo le modalità stabilite dall'Accordo CSR 21/12/2011, procedendo quindi a compilare il Libretto formativo di cui all'Allegato G e quindi alla contestualizzazione di tutti i contenuti secondo quanto indicato nelle presenti Linee Guida (\*) (con conseguente attestazione documentale).

### **INDICAZIONI GENERALI PER IL SOGGETTO OSPITANTE**

A completamento delle indicazioni riferite alla formazione, si rammenta che l'attivazione di un'esperienza di alternanza scuola-lavoro / PCTO comporta per i soggetti ospitanti l'obbligo di mettere in campo tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica degli studenti, che sono considerati a tutti gli effetti "lavoratori" ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/08.

In particolare, si rammenta l'obbligo per il soggetto ospitante di:

- integrare la Valutazione dei rischi con quella riferita all'esperienza di alternanza – PCTO (\*\*\*) prima dell'attivazione del percorso formativo;
- se la scuola aderisce all'Accordo tecnico, provvedere, all'atto dell'ingresso dello studente, a contestualizzare/integrare la formazione ricevuta dagli studenti secondo quanto stabilito

dall'Accordo citato e dalle precisazioni riportate nel presente Allegato. Si rammenta che nel caso in cui la scuola non risulti aderente all'Accordo, gli obblighi di formazione generale e specifica ricadono sul soggetto ospitante; potrà essere svolta solo la formazione specifica laddove lo studente – per il tramite della scuola - dimostri il possesso di valido attestato di formazione generale ai sensi del art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Acc. Stato Regioni 21/12/2011;

- provvedere a svolgere l'opportuna attività di addestramento se necessaria, in funzione dell'attività che verrà svolta e della relativa valutazione dei rischi, (rif. art. 37 co. 5 D. lgs. 81/2008);
- provvedere a svolgere l'attività di informazione stabilita dall'art. 36 D. Lgs. 81/2008;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio d'idoneità (art 18 comma 1 lettera bb) (d.lgs 81/08);
- provvedere a fornire i DPI e connessa formazione/addestramento ove previsti, allorché l'attività svolta dall'allievo li preveda;
- provvedere a nominare un tutor aziendale.

#### Note

(\*) L'attività di contestualizzazione consiste, in particolare, nella spiegazione allo studente di come si concretizzano e sono gestiti, presso il soggetto ospitante, i rischi trattati a scuola ed a cui lo studente è esposto, con l'indicazione specifica delle misure attuate, e da rispettare, ai fini della tutela dell'integrità psico-fisica dello studente e di tutti i lavoratori presenti presso il soggetto ospitante. L'attività di contestualizzazione può essere svolta dal tutor aziendale, dal RSPP o da altro soggetto competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere oggetto di specifica attestazione documentale da conservare; non è prevista una durata minima dell'intervento di contestualizzazione, dovendo essere determinata e svolta in base alla tipologia dell'attività da affrontare da parte dello studente, parametrata alla tipologia di luogo di lavoro ove egli si troverà ad operare.

(\*\*) Devono ritenersi escluse dal progetto formativo concordato tra scuola e soggetto ospitante, tutte le attività che comportano l'esposizione degli studenti ai seguenti rischi: rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici classe 2.